

Il g.e.

nel proc. esecutivo immobiliare iscritto al **n. 55/2019 R.G.E.;**

dato atto della trattazione dell'udienza del 14/5/2025 ex art. 127 ter c.p.c.;

viste le note sostitutive del creditore procedente AMCO S.p.a. con le quali da atto delle SS. UU. n. 5968/2025 e chiede emettersi ord. di vendita con delega e con applicazione dell'art. 41 TUB, essendo il credito dell'odierna istante di natura fondiaria;

viste le note con le quali la creditrice intervenuta Groupama Assicurazioni S.p.A. si associa alla richiesta del procedente;

viste le note dei debitori con le quali si riportano a tutto quanto dedotto e allegato nei precedenti scritti difensivi;

viste le note del P.D. con le quali, facendo seguito a quanto già evidenziato con le note di udienza del 13/11/2024, il cui contenuto viene di seguito riportato "1- Il creditore procedente in relazione al bene identificato al fg. 130 part. 4200 sub 5 ha proceduto a depositare le note in rettifica delle formalità trascritte in data 27/05/2022 ai nn. 3763 R.G 3302 R.P. e 3764 R.G. 3303, con le quali

avevano dichiarato di accettare l'eredità a loro devoluta alla morte di indicando con la rettifica che trattasi del diritto di proprietà in ragione di 1/6 ciascuno. Ciò non di meno, si fa presente al G. Es. che la trascrizione della denuncia di successione, con la quale la predetta eredità è stata devoluta ed accettata dai predetti

registrata a Enna il 12/07/2001 e trascritta il 22/10/2003 ai nn° 12004 R.G. e 10787 R.P., non risulta essere stata corretta e/o modificata, per cui, la stessa indica in ordine al predetto bene il diritto di enfiteusi in ragione di 1/3 pari a 1/9 ciascuno (Ved. Relazione Notarile dep. il 22/10/2024 pag. 3 e 6). In altri termini, con la denuncia di successione viene devoluto agli eredi il diritto di enfiteusi in ragione di 1/3 (pari a 1/9 ciascuno) mentre le relative accettazioni di eredità indicano nel complesso 1/2 del diritto di proprietà (1/6 ciascuno). 2- Il creditore procedente, in relazione al bene identificato al fg. 130 part. 4200 sub 3, con la relazione notarile integrativa depositata in data 22/10/2024 ha correttamente certificato che la dante caus.

ha ricevuto 1/2 della proprietà del bene, unitamente al di lei marito, con atto del 1987, mentre la restante metà per donazione con riserva di usufrutto da con rogito del 10 settembre 1947 e riunione di usufrutto avvenuto in data 27 ottobre 1963", con le presenti note di udienza chiede che il G.Es. Voglia chiarire se, per la corretta continuità delle trascrizioni, occorre provvedere alla correzione della

trascrizione della denuncia di successione e/o al contrario se risulta sufficiente la già intervenuta correzione delle trascrizioni relative all'accettazione dell'eredità;

vista l'ordinanza del G.E. dott. Palazzo del 12/7/2024;

vista la certificazione notarile integrativa in atti;

viste le SS. UU. n. 5968/2025;

ritenuto potersi proseguire nelle operazioni di vendita come da delega in atti;

p.q.m.

rimette gli atti al P.D. per quanto in premessa.

Si comunichi.

Enna, 27/5/2025

Il g.o.p.

Evelia Tricani